

Legge costituzionale 9 febbraio 1948, n. 1

Norme sui giudizi di legittimità costituzionale e sulle garanzie di indipendenza della Corte costituzionale

(G.U. n. 43 del 20 febbraio 1948).

1. - La questione di legittimità costituzionale di una legge o di un atto avente forza di legge della Repubblica rilevata d'ufficio o sollevata da una delle parti nel corso di un giudizio e non ritenuta dal giudice manifestamente infondata, è rimessa alla Corte costituzionale per la sua decisione (1).

(1) *V. gli artt. 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 e 30 della l. 11 marzo 1953, n. 87.*

2. - Quando una Regione ritenga che una legge od atto avente forza di legge della Repubblica invada la sfera della competenza ad essa assegnata dalla [Costituzione](#), può, con deliberazione della Giunta regionale, promuovere l'azione di legittimità costituzionale davanti alla Corte nel termine di 30 giorni dalla pubblicazione della legge o dell'atto avente forza di legge (1).

Una legge d'una Regione può essere impugnata per illegittimità costituzionale, oltre che nei casi e con le forme del precedente articolo e dell'art. 127 della [Costituzione](#) (2), anche da un'altra Regione, che ritenga lesa da tale legge la propria competenza (3). L'azione è proposta su deliberazione della Giunta regionale, entro 60 giorni dalla pubblicazione della legge.

(1) *V. gli artt. 32 e 34 della l. 11 marzo 1953, n. 87.*

(2) *V. l'art. 127 della [Costituzione](#) e gli artt. 31 e 34 della l. 11 marzo 1953, n. 87.*

(3) *V. gli artt. 33 e 34 della l. 11 marzo 1953, n. 87. V. inoltre il titolo III della l. cost. 26 febbraio 1948, n. 2; l'art. 33 della l. cost. 26 febbraio 1948, n. 3; l'art. 31 della l. cost. 26 febbraio 1948, n. 4; l'art. 29 della l. cost. 31 gennaio 1963, n. 1; nonché gli artt. 55, 97 e 98 del d.p.r. 31 agosto 1972, n. 670.*

3. - (1) I giudici della Corte costituzionale non possono essere rimossi, né sospesi dal loro ufficio se non con decisione della Corte, per sopravvenuta incapacità fisica o civile o per gravi mancanze nell'esercizio delle loro funzioni (2).

Finché durano in carica, i giudici della Corte costituzionale godono della immunità accordata nel secondo comma dell'art. 68 della [Costituzione](#) ai membri delle due Camere. L'autorizzazione ivi prevista è data dalla Corte costituzionale (3).

(1) *Articolo modificato dall'art. 7 della l. cost. 22 novembre 1967, n. 2.*

(2) *V. gli artt. 7 e 8 della [l. cost. 11 marzo 1953, n. 1](#), e l'art. 16 del Regolamento generale della Corte.*

(3) *V. l'art. 9 della l. 11 marzo 1953, n. 87, e l'art. 15 del Regolamento generale della Corte.*